

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1406/88 DELLA COMMISSIONE**

del 24 maggio 1988

**relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile<sup>(2)</sup>, prevede dei contingenti di passera di mare per il 1988 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato ;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988 ; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popo-

lazione a partire del 14 maggio 1988 ; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1988.

La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 14 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1988.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.